Spett.le

COMUNE DI MONTA’

UFFICIO DI STATO CIVILE

I sottoscritti:

MATRIMONIO CIVILE

|  |  |
| --- | --- |
| SPOSO  Cognome      Nome      Luogo di nascita      \_ Data di nascita       Comune di residenza | SPOSA  Cognome      Nome      Luogo di nascita       Data di nascita       Comune di residenza |

al fine della predisposizione del proprio ATTO DI MATRIMONIO CIVILE comunicano le seguenti indicazioni e

si impegnano a comunicare prontamente ogni eventuale variazione:

* **GIORNO E ORA DEL MATRIMONIO**

I matrimoni e le unioni civili sono celebrati in via ordinaria dal lunedì al venerdì negli orario di servizio dell’ufficio di stato civile. La celebrazione richiesta al sabato è subordinata alla disponibilità del Sindaco (o suo delegato) e alla disponibilità del funzionario dell’ufficio di stato civile, (qualora sia richiesta la sua presenza) e potrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: mattino: dalle 09:00 alle 12:00 - pomeriggio: dalle 15:00 alle 17:00. Non si celebrano matrimoni o unioni civili nella giornata di domenica o negli altri giorni festivi.

# SEDE PRESCELTA PER LA CELEBRAZIONE:

SALONE COMUNALE presso la sede Comunale di Montà;

SALA BIBLIOTECA COMUNALE di Montà;

# SISTEMA PATRIMONIALE:\*

# A) COMUNIONE DEI BENI B) SEPARAZIONE DEI BENI

# C) LEGGE STRANIERA: STATO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# SCAMBIO DEGLI ANELLI:

SI

NO

# DATI DEI TESTIMONI:

|  |  |
| --- | --- |
| TESTIMONE:  Cognome      Nome      Luogo di nascita       Data di nascita       Comune di residenza  Cittadinanza | TESTIMONE:  Cognome      Nome      Luogo di nascita       Data di nascita       Comune di residenza  Cittadinanza |

Se testimoni stranieri: comprendono la lingua italiana  non comprende la lingua italiana

# COSTO DEL SERVIZIO:

Si informa che ai sensi dell’art. 8 del disciplinare per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 07.12.2022 il servizio relativo alla celebrazione dei matrimoni ed unioni civili è a pagamento.

I corrispettivi sono i seguenti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Almeno una delle parti sia residente  nel Comune di Montà | Entrambe le parti non siano  residenti nel Comune di Montà |
| In orario di servizio | === | 200,00 |
| Fuori dall’orario di servizio | 200,00 | 300,00 |

Il pagamento deve essere effettuato tramite PagoPA direttamente dal sito <https://monta.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei>. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere consegnata all’ufficio di stato civile almeno 7 giorni prima quello previsto per la celebrazione.

Tali tariffe non comprendono le spese per l’eventuale allestimento della sala per il matrimonio, che sono a totale carico dei richiedenti. Pertanto i sottoscritti dichiarano che il giorno della celebrazione:

Provvederanno

NON provvederanno

all’apposizione di addobbi nella sala prescelta/all’allestimento di un accompagnamento musicale.

I sottoscritti DICHIARANO inoltre di assumersi ogni responsabilità relativa all’utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, il Comune di Montà, nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all'erogazione del servizio di cui all'oggetto del modulo di richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l'accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione dei suoi dati, in riferimento agli articoli da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente (art. 77 del GDPR). Titolare dei dati è il Comune di Montà nella persona del sindaco domiciliato per la carica presso il Comune di Montà. P.zza S.Michele 3 – 12046 Montà

Montà, lì

firma sposo firma sposa

(se trasmesso per via telematica

Allegare documenti d’identità degli sposi)

Allegati:

* Copia documenti identità dei testimoni;
* Ricevuta di versamento.

\***REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA:** Gli sposi al momento del matrimonio hanno la possibilità di scegliere come i loro rapporti patrimoniali futuri saranno disciplinati: innanzi all’ufficiale di stato civile in caso di celebrazione civile, innanzi al Ministro di culto in caso di celebrazione religiosa..

In base all’art. 162 del codice civile: il regime patrimoniale legale della famiglia , in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla **comunione dei beni**.

**Costituiscono oggetto della comunione in base all’art. 177 del C.C.:**

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;

b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;

c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;

d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

**Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge in base all’art. 179 del codice civile:**

a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;

b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;

c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;

d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;

e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

**La comunione si scioglie in base all’art. 191 del codice civile:**

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

**La separazione dei beni**

In base all’art. 162 del codice civile la scelta del regime di separazione può essere dichiarato dagli sposi al momento della celebrazione del matrimonio, ed ognuno di loro conserverà la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

# Se uno degli sposi è cittadino straniero o residente all’estero

In base a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 218 del 31.5.1995, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune.

Se gli sposi sono titolari di cittadinanze diverse o di più cittadinanze comuni, i loro rapporti patrimoniali saranno regolati dalla legge del luogo dove la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

Al momento del matrimonio gli sposi potranno scegliere che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

Nel caso in cui la legge scelta sia quella italiana, gli sposi potranno optare per il regime legale della comunione dei beni o quello della separazione dei beni.